

(N. 2187-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 24 aprile 1952

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951:

- a) Accordo di immigrazione e relativi annessi;
- b) Protocollo di firma;
- c) Accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani;
- d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole;
- e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia;
- f) Scambi di Note.

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema emigratorio tra l'Italia e la Francia ha assunto in questi ultimi tempi una importanza veramente notevole ed è augurabile che la nostra emigrazione possa maggiormente estendersi nel Paese vicino, che ha larghe possibilità di assorbimento e di sistemazione del nostro esuberante coefficiente demografico. Poichè ne abbiamo l'occasione desideriamo insistere ancora una volta presso il nostro Governo perchè prenda accordi concreti per una nostra più vasta ed organica emigrazione agricola nelle provincie della Francia meridionale.

È a tutti noto che questa zona è notevolmente spopolata, che l'agricoltura vi è trascurata e che l'afflusso di agricoltori italiani bene organizzati tecnicamente, con sufficienti scorte finanziarie determinerebbe una vera rinascita di quelle vaste campagne, quasi abbandonate. I buoni rapporti politici che si stanno costituendo tra la Francia e l'Italia potranno facilitare il compito del nostro Governo nel senso sopra indicato e, torniamo ad insistere, ogni sacrificio anche finanziario da parte del nostro Paese sarebbe bene ricompensato da una emigrazione molto desiderata e che, presto o tardi, darebbe certamente ottimi risultati.

Gli Accordi di emigrazione italo-francesi conclusi a Roma il 21 marzo del 1951 mirano ad aggiornare e sistemare su basi organiche tutta la vasta materia di impegni in precedenza stipulati con la Francia dopo la fine della guerra. Si doveva del resto procedere anche alla rinnovazione del Protocollo di emigrazione del 21 marzo 1947, che veniva a scadere il 21 marzo 1951.

Il primo accordo ha carattere generale e si riferisce nel più vasto senso alle impegnative dei due Paesi riflettente il problema dell'emigrazione in Francia. Vi sono elencate tutte le condizioni per il regolare afflusso degli emigranti comprese indicazioni preventive molto opportune di carattere informativo, che indicano le zone dove la nostra emigrazione può trovare sicuro collocamento. Per questo scopo è stato costituito e funziona bene un « Ufficio francese di immigrazione » che naturalmente ha frequenti rapporti con le competenti Autorità italiane.

Gli emigranti italiani potranno affluire ai centri di raccolta, costituiti nelle vicinanze

della frontiera italo-francese. In questi centri saranno eseguite le visite mediche, controllate le qualifiche professionali degli emigranti e la loro iscrizione agli Uffici provinciali del lavoro. Da questi centri di controllo gli emigranti saranno avviati alle zone di assegnazione.

Nell'articolo 8 sono precisate le condizioni e le facilitazioni accordate dal Ministero francese del lavoro attraverso a tutti gli organismi ed uffici predisposti per la espletazione di questa importante attività.

Successivamente sono elencate condizioni favorevoli, specialmente per le famiglie dei lavoratori, per le spese dei viaggi, per le visite mediche, per il rinvio delle rimesse alle famiglie rimaste in Italia, per la sistemazione degli alloggi e insomma per tutte quelle facilitazioni che riescono utili ai nostri emigranti nelle più svariate loro attività.

Nei documenti annessi all'accordo generale, vengono dettagliatamente indicate le condizioni per il reclutamento degli emigrati e per il loro controllo, sia che si tratti di emigrazione, chiamiamola così, anonima, come di quella nominativa e infine di quella familiare o di raggruppamenti familiari. Questa ultima forma interessa in modo particolare l'emigrazione agricola che ha tutte le probabilità di trasformarsi in emigrazione permanente.

Il secondo accordo amministrativo e così pure il terzo si riferiscono alla emigrazione stagionale in genere e specificatamente per quella relativa al lavoro degli operai negli Stabilimenti delle barbabietole. Per queste emigrazioni sono accordate particolari facilitazioni sia per le modalità del viaggio come per i salari, per i passaporti e per le rimesse; per la protezione sanitaria e insomma per tutte quelle esigenze indispensabili a lavoratori che si prestano per un limitato periodo di tempo e che devono affrontare fatiche e difficoltà sempre notevoli.

Complessivamente quindi questi accordi sottoposti, onorevoli senatori, al vostro esame ed alla vostra approvazione, tendono a riunire organicamente tutta la complessa materia della emigrazione e hanno notevolmente facilitato e semplificato tutti i procedimenti di carattere procedurale. Ciò faciliterà e incrementerà naturalmente il collocamento e l'impiego della nostra mano d'opera in Francia. Una sola rac-

comandazione possiamo fare al Governo e cioè di intensificare la vigilanza perchè gli Uffici, competenti in questa materia, funzionino nel modo migliore, curando con intelligenza e con zelo gli interessi dei nostri emigranti in Francia, interessi che poi si ripercuotono nel nostro Paese. Torno ancora ad insistere: l'emigrazione in Francia deve essere intensificata e curata coi mezzi più efficaci

perchè risponde per un complesso di circostanze al desiderio e agli interessi dei nostri emigranti. Con questo intendimento chiediamo, onorevoli Colleghi, la vostra approvazione al disegno di legge relativo agli Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e la Francia il 21 marzo 1951.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951:

- a) Accordo d'immigrazione e relativi annessi;
- b) Protocollo di firma;
- c) Accordo amministrativo relativo alla immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani;
- d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole;
- e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia;
- f) Scambi di Note.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.